Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	**Sentenza n. 210 del 25/09/2018 – 22/11/2018** **Udienza pubblica del 25/09/2018**
Massima 1:	**Titolo** Enti locali - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan, mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich - Denominazione del Comune soltanto in lingua ladina, anziché congiuntamente in lingua italiana e in lingua ladina. **Testo** È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8, nella parte in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan», in riferimento all'art. 99 dello Statuto regionale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). La normativa statutaria, nel prescrivere il bilinguismo anche nella toponomastica, impone che il toponimo sia espresso, per una parte, interamente nella lingua italiana e, per un'altra, anche nella lingua minoritaria.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** art. 1, commi 1, 2 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich). **Parametri costituzionali** art. 99 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Massima 2:	**Titolo** Enti locali - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan, mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich – Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074874 - fax 091.7074827 - e.mail : marina.valli@ull.regione.sicilia.it

	Testo Sono dichiarate costituzionalmente illegittime, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le ulteriori disposizioni della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 31 ottobre 2017, n. 8 (artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 6, comma 1; 9, commi 2 e 3; 10, comma 1; 12; 13 e 14) che, al pari di quella censurata, utilizzano la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan». Va da sé che dovrà essere coerentemente corretto anche il titolo della legge.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 6, comma 1; 9, commi 2 e 3; 10, comma 1; 12; 13 e 14 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich). **Parametri costituzionali** art. 99 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). **Altri parametri e norme interposte** art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).
Massima 3:	**Titolo** Enti locali - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan, mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich – Inammissibilità della censura relativa alla violazione dell'art. 5 della Costituzione. **Testo** È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8, nella parte in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan», promossa in riferimento all'art. 5 della Costituzione, poiché a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale non può proporsi, come nella specie, una motivazione meramente assertiva, ma devono essere specificamente e congruamente indicate le ragioni per le quali la norma impugnata si pone in contrasto con i parametri evocati .
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** art. 1, commi 1, 2 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich).

	Parametri costituzionali art. 5 della Costituzione.
Massima 4:	**Titolo** Thema decidendum - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento di ulteriore profilo di censura. **Testo** Accolta in parte qua, per violazione dell'art. 99 dello Statuto regionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8, resta assorbita la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 6 della Costituzione che tutela le minoranze linguistiche.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** art. 1, commi 1, 2 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich). **Parametri costituzionali** art. 6 della Costituzione.

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074874 - fax 091.7074827 - e.mail : marina.valli@ull.regione.sicilia.it